

Prot. N. 610/2015 del 27 APR 2015  
si dispone la pubblicità sul sito del Tribunale  
22/4/2015  
IL PRESIDENTE  
Giovanna Russo

**Definizione di best practices nei rapporti tra la Sezione Fallimentare di Roma, Equitalia Sud SpA Direzione Regionale del Lazio ed Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio**

## **RIUNIONE CONCLUSIVA**

### Gruppo di lavoro composto da

- Dott.ssa Giovanna Russo – Presidente del Tribunale Civile - Sezione Fallimentare di Roma
- Dott.ssa Lucia Caterina Odello – Giudice Delegato della Sezione Fallimentare di Roma: email: [luigiacaterina.odello@giustizia.it](mailto:luigiacaterina.odello@giustizia.it)
- Dott. Teodoro Landi – Capo Settore Controlli e Riscossione Direzione Regionale delle Entrate del Lazio: email: [teodoro.landi@agenziaentrate.it](mailto:teodoro.landi@agenziaentrate.it); tel. 06/225982355
- Dott.ssa Paola Pace – Capo Ufficio Riscossione Direzione Regionale delle Entrate del Lazio: email: [paola.pace@agenziaentrate.it](mailto:paola.pace@agenziaentrate.it); tel. 06/225982429
- Dott. Alfonso Ferrara – Responsabile Procedure Accentrate e Speciali Equitalia Sud: email: [alfonso.ferrara@equitaliasud.it](mailto:alfonso.ferrara@equitaliasud.it); tel. 06/94361021;
- Dott. Stefano Cerqua – Responsabile Ufficio Procedure Concorsuali Equitalia Sud: email: [stefano.cerqua@equitaliasud.it](mailto:stefano.cerqua@equitaliasud.it); tel. 06/94361208;
- Avv. Giuseppina Ivone – Presidente dell'Associazione Curatori Fallimentari: email: [g.ivone@studiolegaleivone.it](mailto:g.ivone@studiolegaleivone.it)
- Dott. Andrea Perrone – Responsabile Settore Giudiziale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma: email: [a.perrone@perronestudio.net](mailto:a.perrone@perronestudio.net);
- Dott. Maurizio De Filippo: Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma: email: [m.defilippo@dgsassociati.it](mailto:m.defilippo@dgsassociati.it)
- Dott.ssa Marina Scandurra: Consigliere Associazione Curatori Fallimentari: email: [m.scandurra@dgsassociati.it](mailto:m.scandurra@dgsassociati.it)
- Dott. Carlo Ravazzin: Docente in materie tributarie presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze e componente Commissione Procedure Concorsuali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma: email: [c.ravazzin@studioravazzin.it](mailto:c.ravazzin@studioravazzin.it)

A seguito di varie riunioni, si è addivenuti al seguente protocollo di intesa.

### Argomenti: •

- **Agenzia delle Entrate o Equitalia quale membro del Comitato dei Creditori.**

A seguito di specifica convenzione in via di sottoscrizione, l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud Direzioni Regionali del Lazio hanno previsto la delega ad Equitalia già riconosciuta in casi specifici.

➤ **Efficacia dell'attività di riscossione in cui il riscosso dovrebbe essere superiore alle spese di riscossione**

Il Presidente Russo ritiene che sia importante trovare delle soluzioni condivise al fine di evitare che Equitalia e l'Agenzia delle Entrate sostengano degli oneri per la presentazione di insinuazioni tardive/ultratardive oppure vengano presentati ricorsi in opposizione allo stato passivo (con l'obbligo del patrocinio legale) all'interno di procedure incapienti. Il Presidente ricorda infatti sul punto, come una sempre maggiore collaborazione tra i Curatori e l'Amministrazione Finanziaria, attraverso dei canali semplici e conosciuti, potrà permettere una più rapida chiusura delle procedure incapienti evitando che le procedure restino aperte senza che vi sia una concreta utilità.

A tal fine sia Equitalia che l'Agenzia hanno individuato strutture/referenti per la gestione anticipata di queste criticità.

*Equitalia Sud Spa – Direzione regionale del Lazio:*

- per tutte le comunicazioni riguardanti procedure di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e transazioni fiscali, è disponibile il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [procedurespeciali.lazio@pec.equitaliasud.it](mailto:procedurespeciali.lazio@pec.equitaliasud.it), nonché il seguente indirizzo di posta funzionale [procedurespeciali.lazio@equitaliasud.it](mailto:procedurespeciali.lazio@equitaliasud.it). La coordinatrice del settore è la dott.ssa GRECO Pia che ha il seguente recapito telefonico 0695940304;
- per tutte le comunicazioni riguardanti Amministrazioni Straordinarie e Liquidazioni Coatte Amministrative riferite ai Tribunali della Regione Lazio ed ai Tribunali nazionali, il Responsabile dell'Ufficio è l'Avv. CERQUA Stefano che ha il seguente recapito telefonico 0694361208 coadiuvato dalla Dott.ssa RIOLLI Sabrina che risponde al numero 07751881750; sono sempre attive la casella di posta elettronica certificata [concorsuali.lazio@pec.equitaliasud.it](mailto:concorsuali.lazio@pec.equitaliasud.it) e quella funzionale [concorsuali.lazio@equitaliasud.it](mailto:concorsuali.lazio@equitaliasud.it) ;
- per tutto ciò che concerne le restanti procedure ( fallimenti, concordati fallimentari ) il Responsabile del settore è sempre l'Avv. Cerqua a cui – sicuramente – potere fare riferimento e sono da utilizzare gli stessi indirizzi di posta testè menzionati ( [pec concorsuali.lazio@pec.equitaliasud.it](mailto:concorsuali.lazio@pec.equitaliasud.it) + casella funzionale [concorsuali.lazio@equitaliasud.it](mailto:concorsuali.lazio@equitaliasud.it) ).

*Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio:*

<a href="mailto:dp.IRoma.risc@agenziaentrate.it">dp.IRoma.risc@agenziaentrate.it</a>	Simona	Carbone	Coordinatore	Riscossione
06583193368				
<a href="mailto:dp.IIRoma.risc@agenziaentrate.it">dp.IIRoma.risc@agenziaentrate.it</a>	Giovanbattista	D'Agostini	Coordinatore	Riscossione
06526065095				
<a href="mailto:dp.IIIRoma.risc@agenziaentrate.it">dp.IIIRoma.risc@agenziaentrate.it</a>	D'Orefice	Daniela	Coordinatore	Riscossione
06227362931				
<a href="mailto:dp.Rieti@agenziaentrate.it">dp.Rieti@agenziaentrate.it</a>	Domenico	Marini	Coordinatore	Governo e
Riscossione 0746263206				
<a href="mailto:dp.Viterbo@agenziaentrate.it">dp.Viterbo@agenziaentrate.it</a>	Francesca	Lucia Amato	Coordinatore	Governo e
Riscossione 0761318741				
<a href="mailto:dp.latina@agenziaentrate.it">dp.latina@agenziaentrate.it</a>	Teresa	Sgueo	Coordinatore	Governo e Riscossione
0773445084				
<a href="mailto:dp.frosinone@agenziaentrate.it">dp.frosinone@agenziaentrate.it</a>	Marcello	Mastronardi	Coordinatore	Governo e
Riscossione 0775810025				

Con riferimento ai fallimenti promossi dall'Agente della Riscossione, Equitalia rappresenta la possibilità di mettere a disposizione del Curatore la propria attività istruttoria (svolta spesso con la collaborazione della Guardia di Finanza), in modo che il Curatore abbia maggiori elementi sull'opportunità di proseguire o meno il fallimento (ex art. 102 L.F.).

➤ **Iscrizione del curatore quale debitore principale o solidale per debiti tributari riferiti alla società fallita e notifiche degli atti impositivi presso l'indirizzo di residenza del Curatore in luogo del suo studio**

Ancora oggi ci sono casi in cui il Curatore viene iscritto quale debitore principale o solidale per inadempienze compiute dal fallito. In questi casi il Curatore deve agire in autotutela per ottenere lo sgravio ovvero deve fare ricorso giurisdizionale.

A tal riguardo Equitalia propone di valutare la possibilità di definire le questioni in autotutela ai sensi della legge 228/2012 all'interno dello sportello Equitalia aperto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, coinvolgendo, ove possibile, anche l'ordine forense.

Il Dott. Ferrara informa che sul sito di Equitalia esiste una procedura semplice per gestire in autotutela queste questioni inviando on-line la documentazione di supporto all'indirizzo [autotutela.lazio@equitaliasud.it](mailto:autotutela.lazio@equitaliasud.it) oppure via fax al n. 06 95050562.

Per quanto riguarda le notifiche degli atti impositivi effettuate direttamente presso l'indirizzo di residenza del Curatore (modalità utilizzata prevalentemente dall'Agenzia delle Entrate diversamente da Equitalia), il gruppo di lavoro chiede ai rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate di valutare se sia possibile concentrare le notifiche presso l'indirizzo di studio del Curatore anche al fine di evitare allarmi da parte dei familiari del Curatore.

La dott.ssa Pace rileva che la notifica viene esperita c/o l'indirizzo indicato dal curatore, generalmente presso lo studio dello stesso.

➤ **Obbligo invio dichiarazione dei redditi e modello 770 dell'anno precedente a quello di fallimento. Notizia di reato per debiti tributari superiori ad € 50.000**

Con riferimento al punto, nonostante la norma preveda per il Curatore l'obbligo di redigere la dichiarazione dell'anno precedente al Fallimento solo ai fini Iva, l'Agenzia delle Entrate, nei suoi documenti di prassi, estende detto obbligo, per analogia, anche per la dichiarazione dei redditi ed il modello dei sostituti di imposta (Modello 770) dell'anno precedente al Fallimento. La Dott.ssa Pace, intervenendo sull'argomento, ritiene che l'Amministrazione Finanziaria non può discostarsi da quanto previsto dalla Direzione Centrale nei suoi documenti di prassi e, che quindi, a parere dell'Agenzia, l'obbligo incombe sul Curatore per tutte le dichiarazioni fiscali dell'anno precedente ove i termini di presentazione non siano scaduti alla data di fallimento.

Risulta chiaro tuttavia che nel caso in cui le dichiarazioni inviate dal Curatore, riferite a periodi precedenti al fallimento, riportino dei debiti tributari superiori ad € 50.000,00 non si applichi al Curatore l'obbligo di notizia di reato prevista dal D.Lgs. 74/2000 per omessi versamenti superiori ad € 50.000,00. Il Curatore infatti in questi casi non può mai essere considerato responsabile penalmente di un debito tributario maturato in un periodo precedente all'assunzione del suo incarico e neppure potrebbe procedere al versamento attesa la concorsualità del debito tributario.

A tal riguardo la Dott.ssa Pace consegna, in sede di riunione, la nota prot. 98749 del 14.12.2012 emanata dalla Direzione Regionale del Lazio – Settore Controlli e Riscossione ed inviata a tutte le Direzioni Provinciali del Lazio nella quale viene chiarito che *“né il Curatore Fallimentare né il Commissario Liquidatore possono essere qualificati autori del reato di omesso versamento e nessuna responsabilità penale può essere configurata in capo agli stessi dato che, in forza del principio della par condicio creditorum, è inibito a tali soggetti procedere ai pagamenti di debiti del fallito sorti anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento. Al contrario, la redazione della notizia criminis a carico del Curatore fallimentare o del Commissario Liquidatore dovrà essere necessariamente redatta allorché sussista esercizio provvisorio dell'impresa (art. 104 del R.D. 267/42) e tali soggetti abbiano omesso di adempiere i debiti erariali emersi nel corso della procedura concorsuale”*.

Va precisato, tuttavia, che nella prima delle due ipotesi sopra considerate (omesso versamento in relazione a debiti sorti prima della sentenza di fallimento) gli uffici, pur non redigendo una informativa di reato, dovranno comunque inviare all'Autorità giudiziaria la segnalazione del fatto, al fine di permettere al Pubblico Ministero di effettuare le autonome valutazioni di competenza.

➤ **Argomento: Problematiche dei pagamenti a favore di Equitalia e dell'Agenzia delle Entrate sia in occasione dei riparti sia in occasione della condanna al pagamento delle spese di giustizia**

Equitalia informa che per effettuare pagamenti a seguito di assegnazione di somme all'Agente di riscossione Equitalia Sud SpA Regione Lazio, in sede di riparto, può essere effettuato un versamento a mezzo conto corrente bancario sull' IBAN IT 96 W 03069 03201 100000066501 conto intestato ad Equitalia Sud Spa – Direzione Regionale del Lazio.

Resta aperto il problema del pagamento delle spese liquidate a favore dell'Amministrazione Finanziaria nei contenziosi tributari proseguiti dalla Curatela e nei quali il Fallimento risulta soccombente, in quanto, trattasi di debiti in prededuzione da soddisfare antecedentemente ai 'creditori concorsuali. La Dott.ssa Pace ha richiesto all'Ufficio Legale della DRE il comportamento che la Curatela dovrà seguire per effettuare detti pagamenti; l'Ufficio interpellato, ha ribadito che – attualmente – il pagamento dovrà avvenire direttamente ad Equitalia solo a seguito di iscrizione a ruolo. A tal riguardo viene chiesto all'Agenzia delle Entrate di individuare una modalità per procedere celermente all'iscrizione a ruolo dei predetti debiti che essendo in prededuzione potrebbero causare l'allungamento della durata delle procedure.

➤ **Argomento: Tardività della presentazione di istanza di fallimento**

Si evidenzia come spesso viene presentata dagli Uffici Finanziari istanza di fallimento quando il debito erariale ormai è diventato elevatissimo, senza quindi che vengano adottate delle misure tempestive di recupero del credito. Le istanze di fallimento vengono molto spesso presentate quando la società in bonis è stata cancellata dal Registro Imprese ovvero è stata trasferita all'estero anche molti anni prima.

Equitalia rappresenta che spesso la verifica dello stato di insolvenza del contribuente, prevede il compimento di attività esecutive preventive di non facile/immediato espletamento. Ciò fa slittare in avanti i tempi di definizione dell'attività.

Spesso anche la mancanza di informazioni presso le "camere di commercio" straniere, impediscono una definizione delle stesse.

La già citata convenzione in corso di sottoscrizione tra Agenzia ed Equitalia prevede uno scambio di informazioni celeri che permetterà di velocizzare la procedura.

➤ **Argomento: Duplicazione dei crediti richiesti**

Visto che ad oggi l'Agenzia delle Entrate può richiedere direttamente il proprio credito ante-fallimento mediante insinuazione al passivo fallimentare, potrebbe accadere che poi

proceda all'iscrizione a ruolo e comunichi ad Equitalia gli estratti di ruolo comprensivi anche del credito già insinuato, con il rischio della duplicazione della richiesta anche da parte di Equitalia.

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia informano che internamente la questione è stata risolta e non dovrebbero più presentarsi casi di questo genere. Ciò in quanto i flussi informativi tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia sono sensibilmente migliorati negli ultimi tempi.

Per gestire eventuali duplicazioni, Agenzia ed Equitalia chiedono ai curatori – ancor prima di instaurare giudizi – di interagire con l'Agente della Riscossione per la verifica concreta dei casi di specie.

➤ **Argomento: Rapporti tra Commissario Giudiziale ed Amministrazione Finanziaria nel Concordato Preventivo**

A tal riguardo è emersa nuovamente, durante la riunione, la necessità di creare dei canali di comunicazione rapidi e semplici tra Commissario Giudiziale, Agenzia delle Entrate ed Equitalia. Ciò considerato, da un lato, il poco tempo in cui normalmente si concentra l'attività del Commissario di recupero delle informazioni propedeutiche alla corretta redazione della propria Relazione ex art. 172 L.F. e, dall'altro, la necessità per l'Amministrazione Finanziaria di ricevere per tempo tutti gli elementi fondamentali per poter esprimere un voto di adesione o di diniego consapevole.

Con riferimento al tema, appare quindi decisamente opportuno creare un database condiviso in cui inserire tutti i riferimenti dei soggetti che presso l'Agenzia delle Entrate e in Equitalia potranno essere contattati direttamente dal Commissario, al fine di velocizzare i flussi informativi reciproci.

IL PRESIDENTE  
Giovanni Spadolini  
